



Diritto & Fisco

**ROTTAMAZIONE
DELLE CARTELLE
ESATTORIALI**

in edicola con



Dal 1° gennaio si dà avvio allo scambio automatico di informazioni sul transfer pricing

Gli accordi fiscali in vetrina Tutte le amministrazioni avranno accesso ai ruling

DI FRANCESCO SPURIO

Accordi fiscali unilaterali in vetrina. Tutte le amministrazioni potranno accedere alle informazioni relative anche agli accordi sul transfer pricing sottoscritti tra una società estera e una amministrazione dei paesi dell'Ue. È questo uno dei principali effetti dell'entrata in vigore, dal 1° gennaio 2017, della direttiva 2015/2376/UE del Consiglio dell'8 dicembre 2015 (DAC 3), avente ad oggetto lo scambio automatico obbligatorio dei ruling preventivi transfrontalieri e degli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento recepita con un apposito dlgs approvato martedì dal cdm. Il decreto legislativo incrementa in modo significativo l'efficacia degli accordi unilaterali in materia di prezzi di trasferimento che fino a oggi garantivano solo una riduzione del rischio fiscale essendo sottoscritti dalla sola amministrazione italiana e non trasmessi alle altre amministrazioni. Il meccanismo previsto dalla direttiva, ora recepito dal nostro ordinamento, permetterà a tutte le amministrazioni interessate di avere piena visione degli accordi sottoscritti con una maggiore trasparenza a vantaggio di tutti gli interessati.

Direttiva 2015/2376/UE

La direttiva 2015/2376/UE recante la modifica della precedente direttiva 2011/16/UE (cd DAC 1) è stata emanata con lo scopo di superare il me-

Gli atti trasparenti	
Ruling oggetto di scambio automatico	Normativa di riferimento
Accordi preventivi per le imprese con attività internazionale	Art. 31-ter, comma 1, del dpr n. 600/1973
Accordi preventivi inerenti l'utilizzo di software coperto da copyright, da brevetti industriali, da marchi, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico, giuridicamente tutelabili	Articolo 1, commi da 37 a 45, della legge n. 190/2014,
Pareri resi su istanze di interpello aventi ad oggetto l'interpretazione o l'applicazione di norme, anche di origine convenzionale, concernenti il trattamento fiscale di una operazione transfrontaliera.	Articolo 11, comma 1, lettere a) e c) della l. n. 212/2000
Pareri resi su istanze di interpello presentate nell'ambito del regime dell'adempimento collaborativo	Articolo 6, comma 2, del dlgs. n. 128/2015
Pareri resi su istanze di interpello sui nuovi investimenti	Art. 2 del dlgs n. 147/2015

canismo di scambio spontaneo di informazioni sui ruling a favore dello scambio automatico (obbligatorio) dei ruling al fine di garantire trasparenza e contrasto all'erosione della base imponibile a livello comunitario ricollegandosi così all'Action 5 del Progetto Ocse "BEPS" che prevede uno standard minimo di trasparenza dei ruling indicando un quadro operativo per lo scambio spontaneo delle informazioni su alcune tipologie di ruling. Il decreto di recepimento della direttiva approvato due giorni fa dal consiglio dei ministri ha inserito le definizioni di ruling preventivo transfrontaliero, accordo preventivo sui prezzi di trasferimento,

operazione transfrontaliera e registro centrale sicuro nel dlgs 29/2014 che aveva recepito la direttiva 2011/16/UE (DAC 1).

Lo scambio automatico

La direttiva introduce l'obbligo di scambio automatico degli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento, ossia degli accordi per la preventiva definizione in contraddittorio dei metodi di calcolo del valore normale delle operazioni di cui all'articolo 110, comma 7, del Tuir e degli accordi per l'applicazione a un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, concernenti l'attribuzione di utili e perdite alla stabile organizzazione in un altro stato di un'impresa o un ente residente ovvero alla

stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente, stipulati ai sensi dell'art. 31-ter, comma 1, lettere a) e b), del dpr. 600/1973. Il sistema si basa sul «Registro centrale sicuro» relativo alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale istituito dalla Commissione europea al fine di registrare i dati oggetto di scambio automatico. Un aspetto estremamente rilevante è rappresentato dalla possibilità di inviare e richiedere informazioni supplementari, compreso il testo integrale del ruling preventivo transfrontaliero o dell'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4 del dlgs.

29/2014, in materia di scambio di informazioni su richiesta. Con tale modifica si consentirà all'Agenzia delle entrate di acquisire elementi informativi riferiti ad accordi e ruling che presentano una dimensione transnazionale con effetti anche sul territorio italiano, stipulati dai contribuenti esteri con le altre amministrazioni fiscali che hanno, pertanto, rilevanza per il corretto accertamento dei tributi in Italia.

Per quanto riguarda infine gli accordi unilaterali (ex ruling internazionale) che fino ad oggi consentivano solo la riduzione del rischio fiscale con il recepimento della direttiva accrescono la loro efficacia almeno a livello europeo in quanto tutte le amministrazioni avranno conoscenza degli accordi sottoscritti dagli altri paesi e prima di richiedere informazioni alla singola società si rivolgeranno al Registro Centrale e in caso di ulteriori richieste informative potranno richiedere il testo dell'Accordo, in questo modo la posizione dell'amministrazione che ha sottoscritto l'Accordo diventa ufficiale e quindi il confronto che prima avveniva tra singolo contribuente e amministrazione fiscale da domani potrà essere effettuato tra due o più amministrazioni.

© Riproduzione riservata



Il testo del decreto sul sito www.italia-oggi.it/documenti

L'AGENZIA DELLE ENTRATE SCRIVE SULLA BASE DELL'INCROCIO DEI DATI DELLO SPESOMETRO

Arrivano 20 mila alert sull'Iva 2013

Al via una nuova tranches di comunicazioni preventive e personalizzate inviate dall'Agenzia delle entrate a 20.362 imprese o professionisti che non hanno dichiarato, ai fini, Iva, in tutto o in parte le operazioni attive effettuate nel 2013, rispetto a quelle che sono state, invece, comunicate dai propri clienti attraverso lo spesometro relativo allo stesso anno. A comunicarlo è il provvedimento n. 221446 pubblicato ieri dall'Agenzia delle entrate, con il quale il fisco si dichiara pronto a inviare le comunicazioni via e-mail agli indirizzi di posta certificata (Pec) dei contribuenti interessati. In questa fase ricorda l'Agenzia: «L'obiettivo è quello di fornire per tempo elementi in grado di

giustificare le presunte anomalie». La comunicazione che l'Agenzia delle entrate invierà ai soggetti Iva conterà i seguenti elementi:

- Codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente
- Numero identificativo della comunicazione e anno d'imposta
- Codice atto
- Totale operazioni comunicate dai clienti soggetti passivi Iva
- Modalità attraverso le quali è possibile consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all'anomalia riscontrata.

Per quanto riguarda, infatti, le incongruenze che sono state portate alla luce, l'Agenzia delle entrate permette al contribuente di consul-

tare gli elementi e le informazioni che gli sono stati contestati. Questi, possono essere consultati accedendo all'area riservata, del portale informativo dell'Agenzia, chiamato: casetto fiscale.

Una volta che si è ricevuta la segnalazione e si ha avuto modo di visionare i documenti, i contribuenti potranno regolarizzare le loro posizioni per tempo, avvalendosi del nuovo ravvedimento e beneficiando, così, di una riduzione delle sanzioni graduata (art 13 del dlgs n. 472/1997). Chance che rimane, anche, nel caso in cui la violazione sia già stata constatata o siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche. Resta sempre l'opzione di poter contattate l'Agenzia delle entrate al

numero 848.800.44 nel caso si abbia la necessità di fornire ulteriori chiarimenti o di chiedere semplicemente spiegazioni extra rispetto all'incongruenza che è stata segnalata. I contribuenti, precisa il provvedimento, potranno però chiedere informazioni o fornire chiarimenti, anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, seguendo sempre le modalità presenti sulla dichiarazione che hanno ricevuto. Inoltre, ricorda l'Agenzia, all'interno del canale di assistenza Civis è attivo anche il servizio telematico che consente di trasmettere la documentazione in formato elettronico.

Giorgia Pacione Di Bello

© Riproduzione riservata